

PASQUALE TRONCONE

MANUALE DI  
DIRITTO PENITENZIARIO

*Appendice*

gennaio 2012

G. GIAPPICHELLI EDITORE – TORINO

## APPENDICE

*1. Le recenti iniziative legislative e le ragioni di un intervento di urgenza sul sistema penitenziario*

Il settore legislativo del diritto penitenziario, così com'è accaduto nell'ultimo quinquennio per tutto il comparto della legislazione penale, ha subito negli ultimi anni importanti interventi d'integrazione e innovazione. Purtroppo non sempre gli interventi si caratterizzano per rigore sistematico, per cui le nuove leggi o l'introduzione di nuovi istituti s'innestano casualmente nel corpo della legge di settore sull'Ordinamento penitenziario minandone l'originario disegno di coerenza.

Le recenti iniziative assunte in sede legislativa hanno trovato il principale impulso nell'esigenza di rafforzare i presidi normativi che regolano la fase della concreta espiazione della pena. Un bisogno soprattutto avvertito dall'opinione pubblica che lamenta un senso di profonda e generalizzata insicurezza e che nel Parlamento italiano si è tradotto in un'opera d'inasprimento dell'intero apparato sanzionatorio del diritto penale, fino al punto da superare i limiti applicativi delle misure alternative alla detenzione e degli altri istituti giuridici con effetti di favore per il recupero sociale dei condannati. Nascono su queste premesse culturali i cc.dd. "pacchetti sicurezza".

Questa nuova radicale visione, fondata essenzialmente sulle connotazioni retributive e afflittive della sanzione penale, ha certamente posto in ombra o comunque ha notevolmente attenuato la linea tendenziale che il costituente aveva tracciato con la previsione dell'art. 27 della Carta fondamentale che era stata nel tempo ribadita dalla disciplina della Legge n. 354/1975 istitutiva dell'Ordinamento penitenziario.

Anche la Corte Costituzionale non ha fatto mancare la sua voce a questo proposito e con la sentenza n. 257/2006 ha confermato che anche il segmento rappresentativo dell'effettiva esecuzione della pena non può trascurare l'esigenza di contemperare istanze retributive con caratteristiche di afflittività e finalità orientate alla prevenzione speciale<sup>1</sup>. In buona sostanza è stato

---

<sup>1</sup> Corte Cost., sent. 4 luglio 2006, n. 257, in *www.cortecostituzionale.it*. Tale pronuncia risale direttamente ai medesimi principi già espressi in Corte Cost., sent. 8 luglio 1993, n. 306, in *www.cortecostituzionale.it*.

ribadito che il concetto “polifunzionale” della pena deve essere al centro della decisione del Giudice, pur non trascurando di considerare che in decisioni precedenti la Corte avesse conferito particolare se non addirittura esclusivo privilegio al principio costituzionale che afferma la finalità rieducativa della pena<sup>2</sup>. In questo modo il concetto d’individualizzazione della punizione ha perso il suo esclusivo baricentro di stampo special-preventivo, per spingersi verso un concetto di flessibilità punitiva. La flessibilità consente al legislatore di adeguare progressivamente le scelte di politica criminale alle situazioni storiche in cui è chiamato a intervenire e, nella continua tensione tra la tutela della collettività dal crimine e la tutela dei diritti fondamentali della persona, dare prevalenza ad una delle finalità della pena che in quel momento si ritiene debba essere ritenuta da perseguire.

Sulla scorta di queste considerazioni si è giunti anche a stabilire un criterio di differenziazione penitenziaria delle categorie di soggetti condannati: chi per la prima volta commette un reato e per questo deve scontare la pena quando sia stata accertata la colpevole responsabilità deve essere trattato con misura meno afflittiva di colui che non si astiene dal commettere reato. La Legge 5 dicembre 2005, n. 251 nel confermare questa rigorosa linea di tendenza stabilisce una decisa demarcazione tra il trattamento penitenziario del delinquente primario dalla disciplina di maggiore severità riservata al delinquente recidivo.

L’attuazione più rilevante tra le scelte di differenziazione penitenziaria è espressa dall’inaspimento della disciplina del “carcere duro”, prevista all’art. 41-*bis* O.P. “*Situazioni di emergenza*”, con la Legge 15 luglio 2009, n. 94<sup>3</sup>. In questo modo il Ministro della Giustizia può adottare il provvedimento che sospende le normali regole di trattamento del soggetto detenuto o internato quando vi siano le condizioni stabilite dall’art. 4-*bis* O.P. che a sua volta è stato oggetto di significative integrazioni. Tale norma infatti riporta un catalogo particolarmente ricco di ipotesi di delitto, ostativi all’applicazione delle normali regole di trattamento penitenziario e alle misure alterative alla detenzione.

Mentre la sede legislativa sviluppava queste innovazioni restrittive dei meccanismi trattamentali, la situazione strutturale del sistema carcerario e l’ambito della giurisdizione di sorveglianza avvertivano i primi pesanti effetti di tali scelte. Ed infatti la naturale ricaduta imponeva fare fronte al fenomeno del sovraffollamento delle carceri che continua a proiettarsi in progressione esponenziale.

---

<sup>2</sup> Corte Cost., sent. 2 luglio 1990, n. 313, in *www.cortecostituzionale.it*.

<sup>3</sup> Legge 15 luglio 2009, n. 94 “Disposizioni in materia di sicurezza pubblica”, in *G.U.*, Serie Generale, 24 luglio 2009, n. 170, Supplemento ordinario n. 128.

Tuttavia se da un lato si sostiene con forza il principio di effettività dell'esecuzione della pena – definita certezza della pena –, d'altro lato non appare adeguato e proporzionato ai nuovi bisogni l'intero apparato carcerario, chiamato da solo a garantire la tenuta dell'intero sistema. Il numero delle strutture penitenziarie, il personale impiegato e gli stessi soggetti detenuti vivono in un microcosmo necessario, dove l'inadeguatezza finisce per compromettere il regolare svolgimento delle attività istituzionali e la stessa finalità di recupero e d'integrazione sociale dei condannati. A questi si aggiunga il cospicuo numero delle persone che si trovano in custodia cautelare per comprendere la preponderanza quantitativa sulle ragioni di normalità in cui si dovrebbe svolgere la vita nei penitenziari.

Senza alcun dubbio sullo stato di sovraffollamento carcerario hanno pesato le ultime scelte legislative, ma va detto che comunque la complessiva situazione strutturale dell'ambito penitenziario è sempre apparsa inadeguata rispetto ai bisogni di pena che un tempo, fino all'ultimo provvedimento di clemenza del 1990, erano mitigati con i periodici ricorsi all'amnistia e all'indulto. Il ricorso a tale opzione legislativa si presentava in realtà funzionale a un duplice ordine di necessità: ridurre il carico dei procedimenti giudiziari e ridurre il numero delle persone detenute in esecuzione di pena. Questo sistematico intervento è stato interrotto con la modifica dell'art. 79 Cost. intervenuta con la Legge cost. 6 marzo 1992, n. 1 che stabilisce un diverso *quorum* per l'approvazione delle leggi di clemenza, costituito dal voto favorevole dei due terzi dei componenti di ciascun Camera.

Considerata, tuttavia, l'assoluta urgenza di offrire un clima di normalità alle carceri, dal momento che i rimedi come quello del c.d. "indultino" non avevano sortito gli effetti sperati, il legislatore è intervenuto con un provvedimento di indulto (causa di estinzione della pena) entrato in vigore con la Legge 31 luglio 2006, n. 241, con il quale si dichiaravano estinte nella misura non superiore ai tre anni tutte le pene detentive per i reati commessi entro il 2 maggio del 2006.

Il deterioramento delle condizioni di vita delle persone detenute all'interno degli istituti di pena italiani, oltre a tradire la disposizione prescrittiva del comma 3 dell'art. 27 della Costituzione italiana – impegnata allo stesso tempo a rispettare il principio di umanità e procedere nel rispetto della dignità della persona-, finisce per determinare evidenti contrasti con le più alte fonti del diritto dell'Unione Europea. Ed infatti, con la sentenza 16 luglio 2009 la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo interveniva per censurare la violazione dei diritti di un detenuto (tale Suleimanovic), il quale, ristretto nel carcere romano di Rebibbia dal gennaio all'aprile del 2003, aveva condiviso una cella di mq. 16,20 con altri cinque detenuti, per uno spazio di soli mq. 2,7 a persona, di gran lunga inferiore al minimo che il Comitato per la pre-

venzione della tortura aveva fissato in mq. 7<sup>4</sup>. Per questa ragione l'Italia era stata condannata al pagamento a favore del detenuto ricorrente di una somma di denaro a titolo di risarcimento del danno morale.

## *2. I rimedi normativi adottati per superare l'emergenza*

La decisione della CEDU certificava ormai un evidente e permanente malessere del sistema penitenziario nel suo complesso che si presenta, contro le sue premesse di valore, gravemente irrispettoso dei diritti fondamentali della persona umana detenuta, com'è stato ribadito in più occasioni pubbliche anche dal Presidente della Repubblica italiana Giorgio Napolitano.

In realtà la popolazione complessiva delle persone detenute, oltre che numericamente considerevole, risulta anche variegata per molteplici ragioni. Secondo le informazioni statistiche del Ministero di Giustizia vi è un altissimo numero di condannati stranieri che scontano la pena nelle carceri italiane per reati commessi sul territorio dello Stato. Questa è la ragione per cui il legislatore con un primo intervento ha provveduto al potenziamento della misura alternativa dell'espulsione di condannati stranieri dal territorio dello Stato italiano, già prevista con D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286. L'intento è di evitare l'ingresso nel circuito penitenziario di stranieri condannati alla pena compresa entro i due anni di reclusione. In questo modo l'innovazione introdotta con la Legge n. 94/2009, che assegna l'esclusiva competenza in materia al Tribunale di Sorveglianza, come sancito dalla previsione del comma 5 dell'art. 16, è chiamata a svolgere un ruolo essenzialmente deflattivo.

Il vertiginoso aumento della popolazione carceraria trova un altro importante limite nelle modestissime iniziative di edilizia carceraria, poiché in periodo di forte crisi economica il finanziamento di questi interventi è fortemente ridimensionato, così come accade per tutto il settore delle opere pubbliche.

Nell'impossibilità di ricorrere in via sistematica a forme di controllo presso il domicilio come quella esistente che utilizza il c.d. "braccialetto elettronico"<sup>5</sup>, per ragioni essenzialmente legate ancora una volta a motivi

---

<sup>4</sup> CEDU Sez. II, Sulejmanovic c/Italia, sentenza 16 luglio 2009 sul ricorso n. 22635/03, in *www.giustizia.it*. Sulla scorta di questo importante precedente il Giudice di Sorveglianza di Lecce con ordinanza 9 luglio 2011 ha condannato per la prima volta l'Amministrazione penitenziaria a risarcire il danno esistenziale a favore di un detenuto straniero costretto a scontare la sua pena in una cella dallo spazio vitale assolutamente insufficiente.

<sup>5</sup> Il "braccialetto elettronico" come forma di controllo a distanza è stata introdotta con la Legge 20 gennaio 2001, n. 4 "*Disposizioni urgenti per l'efficacia e l'efficienza dell'Amministra-*

di carattere finanziario, il legislatore ha fatto ricorso a espedienti normativi di alleggerimento della presenza in carcere.

Il primo provvedimento che inaugura questa nuova stagione legislativa e che si pone come obiettivo la riduzione della popolazione in carcere è stato adottato con la Legge 26 novembre 2010, n. 199 “*Disposizioni relative all’esecuzione presso il domicilio delle pene detentive non superiori ad un anno*”<sup>6</sup>, in cui si prevede che: «*la pena detentiva non superiore a dodici mesi, anche se costituente parte residua di maggior pena, è eseguita presso l’abitazione del condannato o altro luogo pubblico o privato di cura, assistenza e accoglienza, di seguito denominato “domicilio”*». I condannati potranno accedere in questo modo a una nuova forma di detenzione domiciliare in maniera incondizionata e senza una previa valutazione discrezionale da parte del Tribunale di Sorveglianza circa la sussistenza dei presupposti per la concessione della misura alternativa alla detenzione in carcere.

Tuttavia la legge contiene due previsioni che vanno attentamente considerate. La prima concerne la ragione a fondamento di una tale scelta, quella cioè di aver trovato un rimedio di emergenza ma che nello stesso tempo non mortifica l’esigenza di assicurare certezza all’esecuzione della pena in condizioni di sicura afflittività. Lo stesso comma 1 dell’art. 1 della Legge n. 199/2010 a chiarire le ragioni del ricorso a una nuova forma di detenzione domiciliare, allorché precisa la vigenza temporale della misura: «*Fino alla completa attuazione del piano straordinario penitenziario nonché in attesa della riforma della disciplina delle misure alternative alla detenzione e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2013*».

Per quanto poi riguarda la gamma dei requisiti per la concessione della detenzione domiciliare annuale il comma 2 dell’art. 1 stabilisce una serie di divieti tassativi che lo impediscono, come essere stato condannato per taluno dei reati previsti nell’art. 4-*bis* della Legge n. 354/1975; essere stati dichiarati delinquente nelle diverse declinazioni stabilite dal codice penale; quando non vi siano le garanzie che il condannato non sia dia alla fuga o che la sua presenza presso il domicilio possa compromettere la tutela delle persone offese dal reato di cui si è reso responsabile.

La detenzione domiciliare annuale può essere concessa quando la condanna alla pena detentiva sia stata pronunciata nel limite di un anno e non sia stata concessa la sospensione condizionale della pena oppure quando si tratta del residuo di pena da scontare oppure ancora quando non vi siano le condizioni per la concessione di altra misura alternativa, quale potrebbe essere l’affidamento in prova al servizio sociale.

---

zione della giustizia”, in *G.U.*, serie generale, 20 gennaio 2001, n. 16.

<sup>6</sup> Pubblicata in *G.U.* 1° dicembre 2010, n. 281 e la cui entrata in vigore è avvenuta il 16 dicembre 2010.

Organo competente alla concessione della misura della detenzione domiciliare non superiore ai **dodici mesi** è il magistrato di sorveglianza, il quale decide con ordinanza secondo le forme del procedimento di sorveglianza atipico. Diverso è il procedimento di concessione della misura a seconda se il soggetto sia in stato di libertà o sia già detenuto. Nel primo caso il pubblico ministero sospende il provvedimento dell'ordine di carcerazione e trasmette senza ritardo gli atti al magistrato di sorveglianza che, valutate le condizioni di idoneità del domicilio, dispone che la pena dei dodici mesi venga espiata presso il domicilio designato. Nel caso invece il condannato sia già detenuto, l'istanza può essere avanzata al magistrato di sorveglianza dallo condannato stesso, dal suo difensore o anche dal pubblico ministero. Anche in questo caso, una volta verificata l'idoneità del domicilio, il magistrato applica la misura.

Anche per il soggetto tossicodipendente o alcodipendente è prevista la possibilità di espiare la pena in una struttura sanitaria, quando sia stato predisposto un preciso programma di recupero.

Nonostante la misura della detenzione domiciliare sia stata adottata sottolineandone il temporaneo ricorso nel dichiarato intento di contribuire a ridurre il sovraffollamento carcerario, va sempre rimarcato il concetto che non si tratta di un beneficio o di un trattamento di favore per il condannato. Ancora una volta si deve ribadire che il sistema penale ha il dovere di contemperare le diverse esigenze tra il rigore applicativo delle decisioni di condanna e la finalità di integrazione sociale del condannato, per cui tutte le possibili soluzioni alternative al carcere vanno intese come le molteplici forme di espiazione in concreto della pena e **non occasioni per eludere la fase della esecuzione della condanna**. Anzi più risulta ragionevolmente ampio il ventaglio delle forme di esecuzione, meglio vengono interpretate le esigenze di individualizzazione della pena e di calibratura del principio di afflittività e proporzione nei riguardi del singolo condannato.

Nonostante le diverse iniziative intraprese, il progetto di alleggerimento del numero di persone condannate in carcere non registra progressi, al punto che il nuovo Esecutivo formato da tecnici sul finire del 2011 ha avviato un percorso che si muove su due diverse direttrici: da un lato ha varato provvedimenti immediatamente efficaci per rafforzare precedenti misure deflattive; dall'altro ha presentato in Parlamento disegni di legge per l'introduzione di un generalizzato regime di esecuzione extracarceraria della pena.

Il D.L. n. 211/2011 stabilisce essenzialmente l'innalzamento dell'entità della misura della pena per la concessione della detenzione domiciliare annuale ai condannati che passa dal massimo di **dodici a diciotto mesi**<sup>7</sup>. Pre-

---

<sup>7</sup> D.L. 22 dicembre 2011, n. 211 *“Interventi urgenti per il contrasto della tensione detentiva*

vede poi una serie di misure per coloro che si trovano in stato di arresto, destinandoli alla custodia presso gli organi di polizia, sempre nell'intento di evitarne l'ingresso in carcere.

Nel corso dei lavori parlamentari di esame e di conversione del decreto legge, il Senato ha inserito un emendamento che prevede la chiusura definitiva degli Ospedali Psichiatrici Giudiziari (OPG) entro il 2013, nei quali sono vi persone internate perché sottoposte alla misura di sicurezza stabilita all'art. 222 c.p. La norma, in ragione del sistema sanzionatorio definito del "doppio binario", stabilisce infatti che i soggetti imputati dichiarati dal giudice "infermi di mente" e prosciolti all'esito del procedimento penale devono essere sottoposti alla misura di sicurezza personale e detentiva per la loro manifesta pericolosità sociale.

Occorre però anche aggiungere che per particolari categorie di soggetti il legislatore arriva con ritardo a modificarne il regime detentivo, secondo scelte improntate al senso di umanità e che certamente non sono espressione della permanente emergenza in cui versa il sistema. È il caso delle madri detenute con figli minori di età. Dopo la previsione di una nuova forma di detenzione domiciliare per le donne incinte o madri con prole minore introdotta con la Legge 5 dicembre 2005, n. 251, la nuova Legge n. 62/2011<sup>8</sup> è intervenuta, dopo un lungo e tormentato iter parlamentare per confermare l'incompatibilità del regime carcerario e per innalzare il limite di età del minore da tre a sei anni.

Se non vi sono le condizioni per la madre di ottenere tale misura, in ragione dell'allarme sociale dei reati per cui risulta in custodia cautelare o sia stata condannata – si pensi ai delitti previsti dall'art. 4-*bis* O.P. –, la legge prevede la detenzione in un istituto a custodia attenuata ovvero in una casa famiglia protetta.

### 3. *Le ipotesi de jure condendo*

Diversamente dalla limitata disciplina del decreto legge di cui si è detto, l'iniziativa più significativa, in quanto più efficace sul piano operativo e soprattutto più organica perché destinata a contribuire ad una nuova sistematica della esecuzione della condanna, è la complessa disciplina prefigurata nel disegno di legge approvato dal Governo nella seduta del 16 dicembre

---

*determinata dal sovraffollamento delle carceri*", in *G.U.* 22 dicembre 2011, n. 297.

<sup>8</sup> Legge 21 aprile 2011 n. 62 "Disposizioni in tema di detenute madri", in *G.U.* 5 maggio 2011, n. 103.

2011 del Consiglio dei Ministri e inviato all'esame di Parlamento italiano.

Il provvedimento fa leva contemporaneamente su tre percorsi paralleli posti a perseguire il medesimo obiettivo: a) un'ampia opera di depenalizzazione e di trasformazione in illecito amministrativo dei reati puniti con la sola pena pecuniaria; b) la sospensione del procedimento penale ordinario con la messa alla prova; c) la previsione di nuove pene detentive non carcerarie.

Il più significativo tra quelli indicati è certamente l'istituto della **messa alla prova** per gli adulti e già lungamente testato con successo nell'ambito del procedimento penale previsto per i soggetti minori di età, disciplinato dall'art. 28 del D.P.R. n. 448/1988<sup>9</sup>. L'istituto della messa alla prova prevede l'intervento anche degli Uffici locali per l'esecuzione penale esterna e la possibilità dell'intervento di altre Istituzioni sul territorio per lo svolgimento di lavori di pubblica utilità cui indirizzare gli imputati ai quali venga concessa la misura. L'esito favorevole sarà sancito con la sentenza che dichiarerà l'avvenuta estinzione del reato.

Anche l'introduzione di **pene detentive non carcerarie** si pone in linea di continuità con ipotesi analoghe previste nel nostro ordinamento penale dalla legge istitutiva del Giudice di Pace che può ricorrere alla pena della permanenza domiciliare o dei lavori di pubblica utilità<sup>10</sup>.

Accanto a questi interventi che incidono sul versante di una possibile diversa modalità afflittiva della sanzione penale, il legislatore si è anche preoccupato di riaffermare con forza il rispetto dei diritti fondamentali della persona detenuta, nel solco della sentenza della Corte Cost. n. 26/1999<sup>11</sup> e soprattutto in ossequio alle sollecitazioni espresse dalla sede europea. Viene varata, infatti, la "*Carta dei diritti e dei doveri del detenuto*" che sarà fornita a tutti coloro che faranno ingresso in carcere, anche sulla scorta dell'ampio contenuto della Circolare n. 3594/6044 adottata dal Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria del Ministero della Giustizia in data 24 novembre 2011 e avente come oggetto: «*Modalità di esecuzione della pena. Un nuovo modello di trattamento che comprenda sicurezza, accoglienza e rieducazione*».

Le numerose iniziative, nonostante la difficile situazione in cui versa lo stato del sistema penitenziario italiano, intendono ancora una volta armonizzare il rispetto dei diritti fondamentali della persona umana detenuta con l'azione istituzionale di tutela della collettività dal crimine.

---

<sup>9</sup> Il ricorso all'istituto della messa alla prova con effetti estintivi del reato, in chiave deflattiva del carico giudiziario e penitenziario, era già stato oggetto del c.d. "disegno di legge Mastella" approvato dal Consiglio dei Ministri il 5 aprile 2007.

<sup>10</sup> Si veda la disciplina dell'art. 33 del D.Lgs. 28 agosto 2000, n. 274 istitutiva del Giudice di Pace in materia penale. Peraltro, la natura detentiva delle pene previste all'art. 33 è stata definitivamente stabilita da Corte Cost., sent. 28 aprile 2010, n. 157 in *www.cortecostituzionale.it*.

<sup>11</sup> Corte Cost., sent. 8 febbraio 1999, n. 26, in *www.cortecostituzionale.it*.

## APPENDICE NORMATIVA

Testo degli artt. 4-*bis* e 41-*bis* O.P. vigente come risulta integrato dalla Legge n. 94/2009

Art. 4-*bis*. *Divieto di concessione dei benefici e accertamento della pericolosità sociale dei condannati per taluni delitti.* – 1. L'assegnazione al lavoro all'esterno, i permessi premio e le misure alternative alla detenzione previste dal capo VI, esclusa la liberazione anticipata, possono essere concessi ai detenuti e internati per i seguenti delitti solo nei casi in cui tali detenuti e internati collaborino con la giustizia a norma dell'articolo 58-*ter* della presente legge: delitti commessi per finalità di terrorismo, anche internazionale, o di eversione dell'ordine democratico mediante il compimento di atti di violenza, delitto di cui all'articolo 416-*bis* del codice penale, delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dallo stesso articolo ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni in esso previste, delitti di cui agli articoli 600, 600-*bis*, primo comma, 600-*ter*, primo e secondo comma, 601, 602, 609-*octies*, e 630 del codice penale, all'articolo 291-*quater* del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e all'articolo 74 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309. Sono fatte salve le disposizioni degli articoli 16-*nonies* e 17-*bis* del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, e successive modificazioni.

1-*bis*. I benefici di cui al comma 1 possono essere concessi ai detenuti o internati per uno dei delitti ivi previsti, purché siano stati acquisiti elementi tali da escludere l'attualità di collegamenti con la criminalità organizzata, terroristica o eversiva, altresì nei casi in cui la limitata partecipazione al fatto criminoso, accertata nella sentenza di condanna, ovvero l'integrale accertamento dei fatti e delle responsabilità, operato con sentenza irrevocabile, rendono comunque impossibile un'utile collaborazione con la giustizia, nonché nei casi in cui, anche se la collaborazione che viene offerta risulti oggettivamente irrilevante, nei confronti dei medesimi detenuti o internati sia stata applicata una delle circostanze attenuanti previste dall'articolo 62, numero 6), anche qualora il risarcimento del danno sia avvenuto dopo la sentenza di condanna, dall'articolo 114 ovvero dall'articolo 116, secondo comma, del codice penale.

1-*ter*. I benefici di cui al comma 1 possono essere concessi, purché non vi siano elementi tali da far ritenere la sussistenza di collegamenti con la criminalità organizzata, terroristica o eversiva, ai detenuti o internati per i delitti di cui agli articoli 575, 600-*bis*, secondo e terzo comma, 600-*ter*, terzo comma, 600-*quinqüies*, 628, terzo comma, e 629, secondo comma, del codice penale, all'articolo 291-*ter* del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, all'articolo 73 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente

della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, limitatamente alle ipotesi aggravate ai sensi dell'articolo 80, comma 2, del medesimo testo unico, all'articolo 416, primo e terzo comma, del codice penale, realizzato allo scopo di commettere delitti previsti dagli articoli 473 e 474 del medesimo codice, e all'articolo 416 del codice penale, realizzato allo scopo di commettere delitti previsti dal libro II, titolo XII, capo III, sezione I, del medesimo codice, dagli articoli 609-*bis*, 609-*quater* e 609-*octies* del codice penale e dall'articolo 12, commi 3, 3-*bis* e 3-*ter*, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni.

1-*quater*. I benefici di cui al comma 1 possono essere concessi ai detenuti o internati per i delitti di cui agli articoli 609-*bis*, 609-*ter*, 609-*quater* e 609-*octies* del codice penale solo sulla base dei risultati dell'osservazione scientifica della personalità condotta collegialmente per almeno un anno anche con la partecipazione degli esperti di cui al quarto comma dell'articolo 80 della presente legge. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano in ordine al delitto previsto dall'articolo 609-*bis* del codice penale salvo che risulti applicata la circostanza attenuante dallo stesso contemplata.

2. Ai fini della concessione dei benefici di cui al comma 1 il magistrato di sorveglianza o il tribunale di sorveglianza decide acquisite dettagliate informazioni per il tramite del comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica competente in relazione al luogo di detenzione del condannato. In ogni caso il giudice decide trascorsi trenta giorni dalla richiesta delle informazioni. Al suddetto comitato provinciale può essere chiamato a partecipare il direttore dell'istituto penitenziario in cui il condannato è detenuto.

2-*bis*. Ai fini della concessione dei benefici di cui al comma 1-*ter*, il magistrato di sorveglianza o il tribunale di sorveglianza decide acquisite dettagliate informazioni dal questore. In ogni caso il giudice decide trascorsi trenta giorni dalla richiesta delle informazioni.

3. Quando il comitato ritiene che sussistano particolari esigenze di sicurezza ovvero che i collegamenti potrebbero essere mantenuti con organizzazioni operanti in ambiti non locali o extranazionali, ne dà comunicazione al giudice e il termine di cui al comma 2 è prorogato di ulteriori trenta giorni al fine di acquisire elementi ed informazioni da parte dei competenti organi centrali.

3-*bis*. L'assegnazione al lavoro all'esterno, i permessi premio e le misure alternative alla detenzione previste dal capo VI, non possono essere concessi ai detenuti ed internati per delitti dolosi quando il Procuratore nazionale antimafia o il procuratore distrettuale comunica, d'iniziativa o su segnalazione del comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica competente in relazione al luogo di detenzione o internamento, l'attualità di collegamenti con la criminalità organizzata. In tal caso si prescinde dalle procedure previste dai commi 2 e 3.

Art. 41-*bis*. *Situazioni di emergenza*. – 1. In casi eccezionali di rivolta o di altre gravi situazioni di emergenza, il Ministro della giustizia ha facoltà di sospendere nell'istituto interessato o in parte di esso l'applicazione delle normali regole di trattamento dei detenuti e degli internati. La sospensione deve essere motivata

dalla necessità di ripristinare l'ordine e la sicurezza e ha la durata strettamente necessaria al conseguimento del fine suddetto.

2. Quando ricorrano gravi motivi di ordine e di sicurezza pubblica, anche a richiesta del Ministro dell'interno, il Ministro della giustizia ha altresì la facoltà di sospendere, in tutto o in parte, nei confronti dei detenuti o internati per taluno dei delitti di cui al primo periodo del comma 1 dell'articolo 4-*bis* o comunque per un delitto che sia stato commesso avvalendosi delle condizioni o al fine di agevolare l'associazione di tipo mafioso, in relazione ai quali vi siano elementi tali da far ritenere la sussistenza di collegamenti con un'associazione criminale, terroristica o eversiva, l'applicazione delle regole di trattamento e degli istituti previsti dalla presente legge che possano porsi in concreto contrasto con le esigenze di ordine e di sicurezza. La sospensione comporta le restrizioni necessarie per il soddisfacimento delle predette esigenze e per impedire i collegamenti con l'associazione di cui al periodo precedente. In caso di unificazione di pene concorrenti o di concorrenza di più titoli di custodia cautelare, la sospensione può essere disposta anche quando sia stata espiata la parte di pena o di misura cautelare relativa ai delitti indicati nell'articolo 4-*bis*.

2-*bis*. Il provvedimento emesso ai sensi del comma 2 è adottato con decreto motivato del Ministro della giustizia, anche su richiesta del Ministro dell'interno, sentito l'ufficio del pubblico ministero che procede alle indagini preliminari ovvero quello presso il giudice procedente e acquisita ogni altra necessaria informazione presso la Direzione nazionale antimafia, gli organi di polizia centrali e quelli specializzati nell'azione di contrasto alla criminalità organizzata, terroristica o eversiva, nell'ambito delle rispettive competenze. Il provvedimento medesimo ha durata pari a quattro anni ed è prorogabile nelle stesse forme per successivi periodi, ciascuno pari a due anni. La proroga è disposta quando risulta che la capacità di mantenere collegamenti con l'associazione criminale, terroristica o eversiva non è venuta meno, tenuto conto anche del profilo criminale e della posizione rivestita dal soggetto in seno all'associazione, della perdurante operatività del sodalizio criminale, della sopravvenienza di nuove incriminazioni non precedentemente valutate, degli esiti del trattamento penitenziario e del tenore di vita dei familiari del sottoposto. Il mero decorso del tempo non costituisce, di per sé, elemento sufficiente per escludere la capacità di mantenere i collegamenti con l'associazione o dimostrare il venir meno dell'operatività della stessa.

2-*ter*. [Se anche prima della scadenza risultano venute meno le condizioni che hanno determinato l'adozione o la proroga del provvedimento di cui al comma 2, il Ministro della giustizia procede, anche d'ufficio, alla revoca con decreto motivato. Il provvedimento che non accoglie l'istanza presentata dal detenuto, dall'internato o dal difensore è reclamabile ai sensi dei commi 2-*quinquies* e 2-*sexies*. In caso di mancata adozione del provvedimento a seguito di istanza del detenuto, dell'internato o del difensore, la stessa si intende non accolta decorsi trenta giorni dalla sua presentazione].

2-*quater*. I detenuti sottoposti al regime speciale di detenzione devono essere ristretti all'interno di istituti a loro esclusivamente dedicati, collocati preferibilmente in aree insulari, ovvero comunque all'interno di sezioni speciali e logisticamente separate dal resto dell'istituto e custoditi da reparti specializzati della poli-

zia penitenziaria. La sospensione delle regole di trattamento e degli istituti di cui al comma 2: a) l'adozione di misure di elevata sicurezza interna ed esterna, con riguardo principalmente alla necessità di prevenire contatti con l'organizzazione criminale di appartenenza o di attuale riferimento, contrasti con elementi di organizzazioni contrapposte, interazione con altri detenuti o internati appartenenti alla medesima organizzazione ovvero ad altre ad essa alleate; b) la determinazione dei colloqui nel numero di uno al mese da svolgersi ad intervalli di tempo regolari ed in locali attrezzati in modo da impedire il passaggio di oggetti. Sono vietati i colloqui con persone diverse dai familiari e conviventi, salvo casi eccezionali determinati volta per volta dal direttore dell'istituto ovvero, per gli imputati fino alla pronuncia della sentenza di primo grado, dall'autorità giudiziaria competente ai sensi di quanto stabilito nel secondo comma dell'articolo 11. I colloqui vengono sottoposti a controllo auditivo ed a registrazione, previa motivata autorizzazione dell'autorità giudiziaria competente ai sensi del medesimo secondo comma dell'articolo 11; solo per coloro che non effettuano colloqui può essere autorizzato, con provvedimento motivato del direttore dell'istituto ovvero, per gli imputati fino alla pronuncia della sentenza di primo grado, dall'autorità giudiziaria competente ai sensi di quanto stabilito nel secondo comma dell'articolo 11, e solo dopo i primi sei mesi di applicazione, un colloquio telefonico mensile con i familiari e conviventi della durata massima di dieci minuti sottoposto, comunque, a registrazione. I colloqui sono comunque videoregistrati. Le disposizioni della presente lettera non si applicano ai colloqui con i difensori con i quali potrà effettuarsi, fino ad un massimo di tre volte alla settimana, una telefonata o un colloquio della stessa durata di quelli previsti con i familiari; c) la limitazione delle somme, dei beni e degli oggetti che possono essere ricevuti dall'esterno; d) l'esclusione dalle rappresentanze dei detenuti e degli internati; e) la sottoposizione a visto di censura della corrispondenza, salvo quella con i membri del Parlamento o con autorità europee o nazionali aventi competenza in materia di giustizia; f) la limitazione della permanenza all'aperto, che non può svolgersi in gruppi superiori a quattro persone, ad una durata non superiore a due ore al giorno fermo restando il limite minimo di cui al primo comma dell'articolo 10. Saranno inoltre adottate tutte le necessarie misure di sicurezza, anche attraverso accorgimenti di natura logistica sui locali di detenzione, volte a garantire che sia assicurata la assoluta impossibilità di comunicare tra detenuti appartenenti a diversi gruppi di socialità, scambiare oggetti e cuocere cibi.

*2-quinquies.* Il detenuto o l'internato nei confronti del quale è stata disposta o prorogata l'applicazione del regime di cui al comma 2, ovvero il difensore, possono proporre reclamo avverso il procedimento applicativo. Il reclamo è presentato nel termine di venti giorni dalla comunicazione del provvedimento e su di esso è competente a decidere il tribunale di sorveglianza di Roma. Il reclamo non sospende l'esecuzione del provvedimento.

*2-sexies.* Il tribunale, entro dieci giorni dal ricevimento del reclamo di cui al comma *2-quinquies*, decide in camera di consiglio, nelle forme previste dagli articoli 666 e 678 del codice di procedura penale, sulla sussistenza dei presupposti per l'adozione del provvedimento. All'udienza le funzioni di pubblico ministero possono essere altresì svolte da un rappresentante dell'ufficio del procuratore della Re-

pubblica di cui al comma *2-bis* o del procuratore nazionale antimafia. Il procuratore nazionale antimafia, il procuratore di cui al comma *2-bis*, il procuratore generale presso la corte d'appello, il detenuto, l'internato o il difensore possono proporre, entro dieci giorni dalla sua comunicazione, ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del tribunale per violazione di legge. Il ricorso non sospende l'esecuzione del provvedimento ed è trasmesso senza ritardo alla Corte di cassazione. Se il reclamo viene accolto, il Ministro della giustizia, ove intenda disporre un nuovo provvedimento ai sensi del comma 2, deve, tenendo conto della decisione del tribunale di sorveglianza, evidenziare elementi nuovi o non valutati in sede di reclamo.

*2-septies.* Per la partecipazione del detenuto o dell'internato all'udienza si applicano le disposizioni di cui all'articolo *146-bis* delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271.

LEGGE 26 novembre 2010, n. 199 – *Disposizioni relative all'esecuzione presso il domicilio delle pene detentive non superiori ad un anno*

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

Art. 1. *Esecuzione presso il domicilio delle pene detentive non superiori a dodici mesi.* – 1. Fino alla completa attuazione del piano straordinario penitenziario nonché in attesa della riforma della disciplina delle misure alternative alla detenzione e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2013, la pena detentiva non superiore a dodici mesi, anche se costituente parte residua di maggior pena, è eseguita presso l'abitazione del condannato o altro luogo pubblico o privato di cura, assistenza e accoglienza, di seguito denominato «domicilio».

2. La detenzione presso il domicilio non è applicabile:

a) ai soggetti condannati per taluno dei delitti indicati dall'articolo 4-*bis* della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni;

b) ai delinquenti abituali, professionali o per tendenza, ai sensi degli articoli 102, 105 e 108 del codice penale;

c) ai detenuti che sono sottoposti al regime di sorveglianza particolare, ai sensi dell'articolo 14-*bis* della legge 26 luglio 1975, n. 354, salvo che sia stato accolto il reclamo previsto dall'articolo 14-*ter* della medesima legge;

d) quando vi è la concreta possibilità che il condannato possa darsi alla fuga ovvero sussistono specifiche e motivate ragioni per ritenere che il condannato possa commettere altri delitti ovvero quando non sussista l'idoneità e l'effettività del domicilio anche in funzione delle esigenze di tutela delle persone offese dal reato.

3. Nei casi di cui all'articolo 656, comma 1, del codice di procedura penale, quando la pena detentiva da eseguire non è superiore a dodici mesi, il pubblico ministero, salvo che debba emettere il decreto di sospensione di cui al comma 5 del citato articolo 656 del codice di procedura penale e salvo che ricorrano i casi previsti nel comma 9, lettera a), del medesimo articolo, sospende l'esecuzione dell'ordine di carcerazione e trasmette gli atti senza ritardo al magistrato di sorveglianza affinché disponga che la pena venga eseguita presso il domicilio. La richiesta è corredata di un verbale di accertamento dell'idoneità del domicilio, nonché, se il condannato è sottoposto a un programma di recupero o intende sottoporsi ad esso, della documentazione di cui all'articolo 94, comma 1, del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni.

4. Se il condannato è già detenuto, la pena detentiva non superiore a dodici me-

si, anche se costituente parte residua di maggior pena, è eseguita nei luoghi di cui al comma 1. Nei casi di cui all'articolo 656, comma 9, lettera b), del codice di procedura penale, non è consentita la sospensione dell'esecuzione della pena e il pubblico ministero o le altre parti fanno richiesta, per l'applicazione della misura, al magistrato di sorveglianza, secondo il disposto di cui al comma 5 del presente articolo. In ogni caso, la direzione dell'istituto penitenziario, anche a seguito di richiesta del detenuto o del suo difensore, trasmette al magistrato di sorveglianza una relazione sulla condotta tenuta durante la detenzione. La relazione è corredata di un verbale di accertamento dell'idoneità del domicilio, nonché, se il condannato è sottoposto ad un programma di recupero o intende sottoporsi ad esso, della documentazione di cui all'articolo 94, comma 1, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni.

5. Il magistrato di sorveglianza provvede ai sensi dell'articolo 69-*bis* della legge 26 luglio 1975, n. 354, ma il termine di cui al comma 2 del predetto articolo è ridotto a cinque giorni.

6. Copia del provvedimento che dispone l'esecuzione della pena presso il domicilio è trasmessa senza ritardo al pubblico ministero nonché all'ufficio locale dell'esecuzione penale esterna per gli interventi di sostegno e controllo. L'ufficio locale dell'esecuzione penale esterna segnala ogni evento rilevante sull'esecuzione della pena e trasmette relazione trimestrale e conclusiva.

7. Nel caso di condannato tossicodipendente o alcolodipendente sottoposto ad un programma di recupero o che ad esso intenda sottoporsi, la pena di cui al comma 1 può essere eseguita presso una struttura sanitaria pubblica o una struttura privata accreditata ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309. In ogni caso, il magistrato di sorveglianza può imporre le prescrizioni e le forme di controllo necessarie per accertare che il tossicodipendente o l'alcolodipendente inizi immediatamente o prosegua il programma terapeutico. Con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro della salute, sentita la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per le politiche antidroga e d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, è determinato il contingente annuo dei posti disponibili, nei limiti del livello di risorse ordinario presso ciascuna regione finalizzato a tale tipologia di spesa, sulla base degli accrediti già in essere con il Servizio sanitario nazionale e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

8. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni previste dagli articoli 47-*ter*, commi 4, 4-*bis*, 5, 6, 8, 9 e 9-*bis*, 51-*bis*, 58 e 58-*quater*, ad eccezione del comma 7-*bis*, della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, nonché le relative norme di esecuzione contenute nel regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230. Nei casi previsti dagli articoli 47-*ter*, commi 4 e 4-*bis*, e 51-*bis* della legge 26 luglio 1975, n. 354, tuttavia, il provvedimento è adottato dal magistrato di sorveglianza.

Art. 2. *Modifiche all'articolo 385 del codice penale, in materia di evasione.* – 1. All'articolo 385 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, le parole: «da sei mesi ad un anno» sono sostituite dalle seguenti: «da uno a tre anni»;

b) al secondo comma: 1) le parole: «da uno a tre» sono sostituite dalle seguenti: «da due a cinque»; 2) la parola: «cinque» è sostituita dalla seguente: «sei».

Art. 3. *Circostanza aggravante.* – 1. All'articolo 61 del codice penale è aggiunto, in fine, il seguente numero:

«11-*quater*. l'aver il colpevole commesso un delitto non colposo durante il periodo in cui era ammesso ad una misura alternativa alla detenzione in carcere».

Art. 4. *Modifiche alla legge 23 dicembre 2009, n. 191, e al decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, concernenti il Corpo di polizia penitenziaria.* – 1. All'articolo 2, comma 215, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: «di cui al comma 213» sono inserite le seguenti: «nonché le maggiori entrate derivanti dall'attuazione del comma 212»;

b) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, ivi compreso l'adeguamento dell'organico del Corpo di polizia penitenziaria occorrente per fronteggiare la situazione emergenziale in atto. A tale ultimo fine e per assicurare, inoltre, la piena operatività dei relativi servizi, il Ministro della giustizia è autorizzato all'assunzione di personale nel ruolo degli agenti e degli assistenti del Corpo di polizia penitenziaria, nei limiti numerici consentiti dalle risorse derivanti dall'applicazione del comma 212».

2. All'articolo 2, comma 221, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, la parola: «, 212» è soppressa.

3. Al decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 6 è sostituito dal seguente: «Art. 6 (*Corsi per la nomina ad agente di polizia penitenziaria*). – 1. Gli allievi agenti del Corpo di polizia penitenziaria frequentano presso le scuole un corso di durata compresa tra sei e dodici mesi, diviso in due cicli. La durata del corso è stabilita, nei limiti anzidetti, con decreto del Ministro della giustizia.

2. Al termine del primo ciclo del corso, gli allievi che abbiano ottenuto giudizio globale di idoneità sulla base dei risultati conseguiti nelle materie di insegnamento e nelle prove pratiche e siano stati riconosciuti idonei al servizio di polizia penitenziaria sono nominati agenti in prova e vengono ammessi a frequentare il secondo ciclo, durante il quale sono sottoposti a selezione attitudinale per l'eventuale assegnazione a servizi che richiedano qualificazione.

3. Gli agenti in prova che abbiano superato gli esami teorico-pratici di fine corso e ottenuto conferma dell'idoneità al servizio di polizia penitenziaria sono nominati agenti di polizia penitenziaria. Essi prestano giuramento e sono immessi nel ruolo secondo la graduatoria finale.

4. Gli agenti in prova che non abbiano superato gli esami di fine corso, sempre che abbiano ottenuto giudizio di idoneità al servizio, sono ammessi a ripetere per non più di una volta il secondo ciclo. Al termine di quest'ultimo, sono ammessi nuovamente agli esami finali. Se l'esito è negativo, sono dimessi dal corso.

5. Gli allievi e gli agenti in prova, per tutta la durata del corso, non possono essere impiegati in servizi di istituto, tranne i servizi funzionali all'attività di formazione»;

b) all'articolo 7, comma 1, la lettera d) è sostituita dalla seguente: «d) gli allievi e gli allievi agenti in prova che per qualsiasi motivo, salvo che l'assenza sia determinata dall'adempimento di un dovere, siano stati assenti dal corso per un periodo stabilito con decreto del Ministro della giustizia, il quale deve comunque prevedere un periodo maggiore in caso di assenza determinata da infermità contratta durante il corso e, in quest'ultimo caso, la possibilità per l'allievo o l'agente in prova di essere ammesso a partecipare al primo corso successivo alla riacquistata idoneità psico-fisica;».

*Art. 5. Relazione alle Camere.* – 1. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della giustizia, sentiti i Ministri dell'interno e per la pubblica amministrazione e l'innovazione, riferisce alle competenti Commissioni parlamentari in merito alle necessità di adeguamento numerico e professionale della pianta organica del Corpo di polizia penitenziaria e del personale civile del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria del Ministero della giustizia, anche in relazione all'entità numerica della popolazione carceraria e al numero dei posti esistenti e programmati nonché al numero dei condannati in esecuzione penale esterna.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 26 novembre 2010

NAPOLITANO

Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri

Alfano, Ministro della giustizia

Visto, il Guardasigilli: Alfano

LEGGE 21 aprile 2011, n. 62 – *Modifiche al codice di procedura penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, e altre disposizioni a tutela del rapporto tra detenute madri e figli minori* (11G0105) (G.U. 5 maggio 2011, n. 103)

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

## IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga la seguente legge:

Art. 1. *Misure cautelari*. – 1. Il comma 4 dell'articolo 275 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente: «4. Quando imputati siano donna incinta o madre di prole di età non superiore a sei anni con lei convivente, ovvero padre, qualora la madre sia deceduta o assolutamente impossibilitata a dare assistenza alla prole, non può essere disposta né mantenuta la custodia cautelare in carcere, salvo che sussistano esigenze cautelari di eccezionale rilevanza. Non può essere disposta la custodia cautelare in carcere, salvo che sussistano esigenze cautelari di eccezionale rilevanza, quando imputato sia persona che ha superato l'età di settanta anni».

2. Al comma 1 dell'articolo 284 del codice di procedura penale sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «ovvero, ove istituita, da una casa famiglia protetta».

3. Dopo l'articolo 285 del codice di procedura penale è inserito il seguente: «Art. 285-bis. *Custodia cautelare in istituto a custodia attenuata per detenute madri*. – 1. Nelle ipotesi di cui all'articolo 275, comma 4, se la persona da sottoporre a custodia cautelare sia donna incinta o madre di prole di età non superiore a sei anni, ovvero padre, qualora la madre sia deceduta o assolutamente impossibilitata a dare assistenza alla prole, il giudice può disporre la custodia presso un istituto a custodia attenuata per detenute madri, ove le esigenze cautelari di eccezionale rilevanza lo consentano».

4. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano a far data dalla completa attuazione del piano straordinario penitenziario, e comunque a decorrere dal 1° gennaio 2014, fatta salva la possibilità di utilizzare i posti già disponibili a legislazione vigente presso gli istituti a custodia attenuata.

Art. 2. *Visite al minore infermo*. – 1. Dopo l'articolo 21-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, è inserito il seguente: «Art. 21-ter. *Visite al minore infermo*. – 1. In caso di imminente pericolo di vita o di gravi condizioni di salute del figlio minore, anche non convivente, la madre condannata, imputata o internata, ovvero il padre che versi nelle stesse condizioni della madre, sono autorizzati, con provvedimento del magistrato di sorveglianza o, in caso di assoluta urgenza, del direttore dell'istituto, a recarsi, con le cautele previste dal regolamento, a visitare l'infermo. In caso di ricovero ospedaliero, le modalità della visita sono disposte tenendo conto della durata del ricovero e del decorso della patologia».

2. La condannata, l'imputata o l'internata madre di un bambino di età inferiore a dieci anni, anche se con lei non convivente, ovvero il padre condannato, imputato o internato, qualora la madre sia deceduta o assolutamente impossibilitata a dare assistenza alla prole, sono autorizzati, con provvedimento da rilasciarsi da

parte del giudice competente non oltre le ventiquattro ore precedenti alla data della visita e con le modalità operative dallo stesso stabilite, ad assistere il figlio durante le visite specialistiche, relative a gravi condizioni di salute».

Art. 3. *Detenzione domiciliare.* – 1. All'alinea del comma 1 dell'articolo 47-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, dopo le parole: «o accoglienza» sono inserite le seguenti: «ovvero, nell'ipotesi di cui alla lettera a), in case famiglia protette».

2. All'articolo 47-quinquies della legge 26 luglio 1975, n. 354, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, secondo le modalità di cui al comma 1-bis»; b) dopo il comma 1 è inserito il seguente: «1-bis. Salvo che nei confronti delle madri condannate per taluno dei delitti indicati nell'articolo 4-bis, l'espiazione di almeno un terzo della pena o di almeno quindici anni, prevista dal comma 1 del presente articolo, può avvenire presso un istituto a custodia attenuata per detenute madri ovvero, se non sussiste un concreto pericolo di commissione di ulteriori delitti o di fuga, nella propria abitazione, o in altro luogo di privata dimora, ovvero in luogo di cura, assistenza o accoglienza, al fine di provvedere alla cura e all'assistenza dei figli. In caso di impossibilità di espiazione la pena nella propria abitazione o in altro luogo di privata dimora, la stessa può essere espiaata nelle case famiglia protette, ove istituite».

Art. 4. *Individuazione delle case famiglia protette.* – 1. Con decreto del Ministro della giustizia, da adottare, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, d'intesa con la Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, sono determinate le caratteristiche tipologiche delle case famiglia protette previste dall'articolo 284 del codice di procedura penale e dagli articoli 47-ter e 47-quinquies della legge 26 luglio 1975, n. 354, come modificati, rispettivamente, dagli articoli 1, comma 2, e 3 della presente legge.

2. Il Ministro della giustizia, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, può stipulare con gli enti locali convenzioni volte ad individuare le strutture idonee ad essere utilizzate come case famiglia protette.

Art. 5. *Copertura finanziaria.* – 1. Agli oneri derivanti dalla realizzazione di istituti di custodia attenuata di cui all'articolo 285-bis del codice di procedura penale, introdotto dall'articolo 1, comma 3, della presente legge, pari a 11,7 milioni di euro, si provvede a valere sulle disponibilità di cui all'articolo 2, comma 219, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, compatibilmente con gli effetti stimati in termini di indebitamento netto.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 21 aprile 2011

NAPOLITANO

Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri

Visto, il Guardasigilli: Alfano

DECRETO-LEGGE 22 dicembre 2011, n. 211. – *Interventi urgenti per il contrasto della tensione detentiva determinata dal sovraffollamento delle carceri* (G.U. 22 dicembre 2011, n. 297)

## IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di ridurre con effetti immediati il sovraffollamento carcerario e di limitare le attività di traduzione delle persone detenute da parte delle forze di polizia;

Ritenuta pertanto la necessità ed urgenza di introdurre modifiche alle norme del codice di procedura penale relative al giudizio direttissimo innanzi al tribunale in composizione monocratica e al luogo di svolgimento dell'udienza di convalida e dell'interrogatorio delle persone detenute;

Ritenuta altresì la necessità ed urgenza di innalzare il limite di pena per l'applicazione della detenzione presso il domicilio;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella **riunione del 16 dicembre 2011**;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri dell'interno e della difesa;

Emana il seguente decreto-legge:

Art. 1. *Modifiche al codice di procedura penale.* – 1. All'articolo 558 del codice di procedura penale, sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 4 è sostituito dal seguente: «4. Se il pubblico ministero ordina che l'arrestato in flagranza sia posto a sua disposizione, lo può presentare direttamente all'udienza, in stato di arresto, per la convalida e il contestuale giudizio, entro quarantotto ore dall'arresto. Si applicano al giudizio di convalida le disposizioni dell'art. 391, in quanto compatibili.»; b) dopo il comma 4 è aggiunto il seguente: «4-bis. Nei casi di cui ai commi 2 e 4, l'arrestato non può essere condotto nella casa circondariale del luogo dove l'arresto è stato eseguito, né presso altra casa circondariale, salvo che il pubblico ministero non lo disponga, con decreto motivato, per la mancanza o indisponibilità di altri idonei luoghi di custodia nel circondario in cui è stato eseguito l'arresto, per motivi di salute della persona arrestata o per altre specifiche ragioni di necessità.».

Art. 2. *Modifiche al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271.* – 1. Alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, sono apportate le seguenti modificazioni: a) l'articolo 123 è sostituito dal seguente: «Art. 123. *Luogo di svolgimento dell'udienza di convalida e dell'interrogatorio del detenuto.* – 1. Salvo quanto previsto dall'art. 121, nonché dagli artt. 449 comma 1 e 558 del codice, l'udienza di

convalida si svolge nel luogo dove l'arrestato o il fermato è custodito. Nel medesimo luogo si svolge l'interrogatorio della persona che si trovi, a qualsiasi titolo, in stato di detenzione. Tuttavia, quando sussistono eccezionali motivi di necessità o di urgenza il giudice con decreto motivato può disporre il trasferimento dell'arrestato, del fermato o del detenuto per la comparizione davanti a sé.». b) dopo l'art. 123, è inserito il seguente: «Art. 123-bis. *Custodia dell'arrestato*. – 1. Nei casi previsti nell'art. 558 del codice, l'arrestato viene custodito dagli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria presso le camere di sicurezza del circondario in cui è stato eseguito l'arresto. Il pubblico ministero può disporre che l'arrestato venga condotto nella casa circondariale del luogo dove l'arresto è stato eseguito, o presso altra casa circondariale, anche quando gli ufficiali e agenti che hanno eseguito l'arresto rappresentino la pericolosità della persona arrestata o l'incompatibilità della stessa con la permanenza nelle camere di sicurezza ovvero altre ragioni che impediscano l'utilizzo di esse.».

2. Con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 30 giugno di ciascun anno, è individuata la quota di risorse da trasferire dallo stato di previsione del Ministero della giustizia allo stato di previsione del Ministero dell'interno ai fini del ristoro delle spese sostenute in applicazione degli articoli 1 e 2 del presente decreto.

Art. 3. *Modifiche alla legge 26 novembre 2010 n. 199*. – 1. All'articolo 1 della legge 26 novembre 2010, n. 199, nella rubrica e nel comma 1, la parola: «dodici» è sostituita dalla seguente: «diciotto».

Art. 4. *Integrazione delle risorse finanziarie per il potenziamento, la ristrutturazione e la messa a norma delle strutture carcerarie*. – 1. Al fine di contrastare il sovrappopolamento degli istituti presenti sul territorio nazionale, per l'anno 2011, è autorizzata la spesa di euro 57.277.063 per le esigenze connesse all'adeguamento, potenziamento e alla messa a norma delle infrastrutture penitenziarie.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 47, secondo comma, della legge 20 maggio 1985, n. 222, relativamente alla quota destinata allo Stato dell'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche.

Art. 5. *Copertura finanziaria*. – 1. All'attuazione delle disposizioni del presente decreto, con esclusione dell'articolo 4, si provvede mediante l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio per l'attuazione del presente decreto.

Art. 6. *Entrata in vigore*. – 1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 dicembre 2011.

NAPOLITANO

Monti, Presidente del Consiglio dei Ministri

Severino, Ministro della giustizia

Cancellieri, Ministro dell'interno

Di Paola, Ministro della difesa

Visto, il Guardasigilli: Severino